

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
26 gennaio 2010

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

Consiglio

- ★ Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

1

Prezzo: 7 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 23/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2010

che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, il Consiglio stabilisce misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità

relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un'applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni essenziali e ad esse funzionalmente collegate.

- (4) I TAC dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tener conto delle opinioni espresse in sede di consultazione del settore, in particolare nella riunione del 23 luglio 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, i consigli consultivi regionali competenti e gli Stati membri e in quella del 29 settembre 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali competenti.
- (5) I TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera di mare nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ⁽³⁾, nel regolamento (CE)

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ⁽¹⁾,

nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ⁽²⁾, nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale ⁽³⁾, nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord ⁽⁴⁾, nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ⁽⁵⁾, nel regolamento (CE) n. 1342/2008 e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ⁽⁶⁾.

(6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7) Le operazioni di pesca effettuate unicamente a fini di ricerca scientifica non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata.

(8) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere pienamente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.

(9) È necessario stabilire i livelli massimi di sforzo consentiti per il 2010 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 09/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 ⁽⁷⁾.

(1) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

(2) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

(3) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

(4) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

(5) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

(6) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

(7) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(10) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo nella pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(11) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.

(12) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ⁽⁸⁾, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ⁽⁹⁾, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca ⁽¹⁰⁾, dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹¹⁾, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ⁽¹²⁾, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹³⁾,

del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ⁽¹⁴⁾, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽¹⁵⁾, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽¹⁶⁾, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽¹⁷⁾, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale ⁽¹⁸⁾,

(8) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(9) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(10) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(11) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(12) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(13) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(14) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(15) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(16) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(17) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16.

(18) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽⁶⁾,

del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento ⁽⁷⁾, del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008, del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) ⁽⁸⁾; del regolamento (CE) 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) ⁽⁹⁾, del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) ⁽¹⁰⁾, del regolamento (CE) n. 302/2009 e del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹¹⁾.

(13) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca con la

Norvegia ⁽¹²⁾, le Isole Færøer ⁽¹³⁾ e la Groenlandia ⁽¹⁴⁾, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Groenlandia si sono concluse il 25 novembre 2009 con lo stabilimento delle possibilità di pesca per il 2010 a disposizione delle navi UE nelle acque groenlandesi. Le consultazioni con tali soggetti non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2010 con tali Stati saranno conclusi all'inizio del 2010. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2010, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria, in attesa della loro conclusione.

- (14) L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003 gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2010, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. È quindi opportuno che l'Unione applichi tali possibilità di pesca.
- (15) Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante l'Unione non sia membro della IATTC, è necessario regolamentare le possibilità di pesca per le risorse soggette alla giurisdizione della IATTC, al fine di garantirne la gestione sostenibile.
- (16) Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2008 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale,

⁽¹⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

⁽¹¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽¹²⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

⁽¹³⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁽¹⁴⁾ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato una raccomandazione sulla conservazione degli squali volpe occhione. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure.

- (17) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (ORGPPM) nella zona d'alto mare di tale area, svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale area fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure sono state rivedute in occasione dell'ottava riunione internazionale per la creazione dell'ORGPPM, tenutasi nel novembre 2009. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno incorporare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (18) Nella sua riunione annuale del 2009 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per altri due stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.
- (19) Per ragioni di continuità, si dovrebbe consentire ad alcuni pescherecci di paesi terzi di pescare nelle acque UE a determinate condizioni e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1006/2008 e le relative disposizioni di applicazione.
- (20) Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008, il Consiglio

può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione dello CSTEP, escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all'1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l'inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Polonia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi composto da una nave adibita alla cattura di merluzzo carbonaro nel Mare del Nord con reti a strascico aventi apertura di maglia pari o superiore a 100 mm. Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da due gruppi di navi che usano reti a strascico nelle acque ad ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da tali gruppi di navi non superano l'1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l'inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.

- (21) In conformità dell'articolo 291 del trattato, le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, per motivi di urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca e le condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo:

- per il 2010, possibilità di pesca per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici, e

- per il 2011, taluni limiti di sforzo e, per i periodi definiti nel titolo II, capo III, sezione 2, e negli allegati I E e V, possibilità di pesca per taluni stock antartici.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2010.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

- a) alle navi UE; e
- b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque UE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, ad eccezione della nota 1 alla tabella della parte B dell'allegato V, non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

- a) «navi UE», i pescherecci definiti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002; e
- b) «acque UE», le acque definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi;
- e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.

- g) «registro della flotta peschereccia dell'Unione», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009;
- b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spødsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) «Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7° 23'; 48" O;
- e) «zone COPACE» (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009;
- f) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale), le zone definite nel regolamento 217/2009;
- g) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ⁽²⁾;
- h) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico), la zona definita nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico ⁽³⁾;
- i) «zona della convenzione CCAMLR» (convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004;

⁽²⁾ Conclusa con la decisione del Consiglio 2002/738/CE (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁽³⁾ La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 86/238/CEE (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

- j) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ⁽¹⁾;
- k) «zona IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano ⁽²⁾;
- l) «zona della convenzione ORGPPM» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud del 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽³⁾, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- m) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽⁴⁾;
- n) «acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

Limiti di cattura e assegnazioni

1. I limiti di cattura per le navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 12 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 nonché nelle relative disposizioni di applicazione.

3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato II D.

4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione dell'Unione, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2010.

6. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per gli stock di eglefino nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

7. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2010.

Articolo 6

Specie vietate

Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE e non UE;
- b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;

⁽¹⁾ Conclusa con la decisione del Consiglio 2006/539/CE (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

⁽²⁾ La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 95/399/CE (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁽³⁾ Conclusa con la decisione del Consiglio 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁽⁴⁾ La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 2005/75/CE (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

- c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X, e
- e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque internazionali.

Articolo 7

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 o a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- a) all'allegato II A si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIII e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e Vb;
- b) all'allegato II B si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato II C si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;
- d) all'allegato II D si applicano per la gestione degli stock di cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. Oltre ai limiti di cattura fissati nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽¹⁾, è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglossi nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglossi nero da navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.

3. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2010 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argantina.

Articolo 10

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

- a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
 - i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98; e

⁽¹⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

- ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

oppure

- b) gli sgombri, se

- i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,
- ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e
- iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota dell'Unione, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in conformità del paragrafo 2.

4. La percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione sono determinate in conformità degli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 11

Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca

Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2010 è vietato pescare o detenere a bordo organismi marini che non siano aringhe, sgombri, sardine, sugarelli, spratti, melù e argentine nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

Articolo 12

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa

1. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nell'Unione e operanti in attività di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

2. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa.

3. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 2.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (*swap*) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO III

Sezione 2

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 15

Limitazioni al numero di navi autorizzate a pescare il tonno rosso

Ai seguenti tipi di navi si applicano le limitazioni in termini di numero massimo previste nell'allegato IV:

- tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale;
- navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo;
- navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm.

Articolo 16

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato I D

Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2010.

Articolo 17

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato I D, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 18

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È fatto divieto di praticare la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 19

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20

Pesca sperimentale

1. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate in uno Stato membro, notificate alla CCAMLR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 21

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2010/2011

1. Durante la campagna di pesca 2010/2011 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR e alla Commissione in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1° giugno 2010:
 - a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;

b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretario della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive di cui al paragrafo 2, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

Articolo 22

Chiusura di tutte le attività di pesca

1. A seguito della notifica da parte del segretario della CCAMLR della chiusura di una attività di pesca per esaurimento del TAC di cui all'allegato I E, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella SSRU o in altra unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste.

2. Dal momento che la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti alla data e ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.

3. In caso di chiusura dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena tutti gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.

4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste per motivi connessi con:

a) la sicurezza della nave e dell'equipaggio,

b) difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli,

c) la copertura di ghiaccio marino, oppure

d) la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico,

la nave provvede ad informare lo Stato membro di bandiera. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretario della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.

5. Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretario della CCAMLR e alla Commissione entro la riunione successiva dalla CCAMLR. La relazione finale valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dell'acqua:

a) entro la data e l'ora di chiusura previste e

b) appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4.

6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera provvede a informare il segretario della CCAMLR e la Commissione.

Sezione 3

Zona IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3. Gli Stati membri possono modificare il numero di navi di cui ai paragrafi 1 e 2 per tipo di attrezzo sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi dell'IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.

5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, gli Stati membri possono aumentare le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo soltanto entro i limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.

Sezione 4

Zona della convenzione SFPO

Articolo 24

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 limitano la GT complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2010 al livello totale di 78 610 GT nella zona della convenzione ORGPPM, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 25

Pesca pelagica — Limiti di cattura

1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 di cui all'articolo 24 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai limiti di cattura previsti dall'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la GT, delle loro navi che praticano la pesca di cui al presente articolo.

3. A fini di controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, gli Stati membri inviano alla Commissione, affinché li trasmetta al segretariato provvisorio dell'ORGPPM, rapporti del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), dichiarazioni delle catture mensili e, se disponibili, dati relativi agli scali in porto entro il quindicesimo giorno del mese seguente.

Articolo 26

Pesca di fondo

Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona della convenzione ORGPPM alla media annua registrata nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006,

espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchiano il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione ORGPPM in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 27

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a) dal 29 luglio al 28 settembre 2010 o dal 10 novembre 2010 al 18 gennaio 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S;

b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- longitudine 94° O,
- longitudine 110° O,
- latitudine 3° N,
- latitudine 5° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 2010, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona di regolamentazione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 28

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: razza (*Rajidae*), spinarolo (*Squalus acanthias*), squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*), squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*), pesce diavolo maggiore (*Etmopterus princeps*), pesce diavolo minore (*Etmopterus pusillus*), gattuccio spettro (*Apristurus manis*), *Scymnodon squamulosus* e squali di acque profonde del superordine dei *Selachimorpha*.

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 29

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 30

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi per l'attrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00.00 del 1° luglio 2010 e le ore 24.00 del 30 settembre 2010. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata

parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

- a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti da circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
 3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,
 - b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o
 - c) in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 31

Limitazioni al numero di navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 32

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 33

Limiti di cattura

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e nel presente titolo.

Articolo 34

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a

meno che le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 35

Specie vietate

Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE;

b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;

c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, e

d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifica del regolamento (CE) n. 1359/2008

Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1359/2008, la voce relativa al granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della sottozona CIEM III è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III ⁽¹⁾ (RNG/03-)
Anno	2009	2010
Danimarca	804	804
Germania	5	5
Svezia	41	41
UE	850	850

⁽¹⁾ Non è autorizzata la pesca diretta del granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.»

Articolo 37

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:

«c) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Minch (rettangoli statistici CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

d) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39 E5 e 40 E5);

e) il gruppo di navi battenti bandiera della Polonia, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Polonia del 24 aprile 2009 integrata dalla lettera dell'11 luglio 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord e nelle acque UE della zona CIEM IIa con copertura di osservazione a tempo pieno.»

Articolo 38

Modifica del regolamento (CE) n. 1226/2009

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici ⁽¹⁾, è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Baltico.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

⁽¹⁾ GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».

Articolo 39

Modifica del regolamento (CE) n. 1287/2009

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le relative condizioni applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici ⁽¹⁾, è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Nero.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010

e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Qualora le possibilità di pesca per la zona della convenzione CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2010, il titolo II, capo III, sezione 2, e gli allegati I E e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca.

Per il Consiglio
Il presidente
M. A. MORATINOS

⁽¹⁾ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO I

LIMITI DI CATTURA APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate nel regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon (Geryon) quinquedens</i>	CRR	Granchio rosso di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PER	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatiere
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totano

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pleuronettiformi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microcellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJA	Razza ondulata
<i>Rajiformes - Rajidae</i>	SRX-RAJ	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Soleidae</i>	SOX	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Sugarello
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchio rosso di fondale	CRR	<i>Chaceon (Geryon) quinquedens</i>
Ippoglossso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglossso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>

Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pleuronettiformi	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJA	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX-RAJ	<i>Rajiformes - Rajidae</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagrì	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOX	<i>Soleidae</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>
Sugarello	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Totano	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana francese

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	108 834 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 379 ⁽¹⁾		
Germania	166 ⁽¹⁾		
Svezia	3 996 ⁽¹⁾		
UE	115 375 ⁽¹⁾		
TAC	200 000		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	30		
Francia	10		
Paesi Bassi	24		
Regno Unito	48		
UE	112		
TAC	112		TAC precauzionale.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE delle zone III e IV (ARU/3/4.)
Danimarca	1 134		
Germania	11		
Francia	8		
Irlanda	8		
Paesi Bassi	53		
Svezia	44		
Regno Unito	20		
UE	1 278		
TAC	1 278		TAC precauzionale.
Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	389		
Francia	8		
Irlanda	360		
Paesi Bassi	4 057		
Regno Unito	285		
UE	5 099		
TAC	5 099		TAC precauzionale.
Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EL)
Germania	6 ⁽¹⁾		
Francia	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Altro	3 ⁽¹⁾		
UE	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		TAC analitico.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE della zona III (USK/03-C.)
Danimarca	12		
Svezia	6		
Germania	6		
UE	24		
TAC	24		TAC analitico.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	53		
Germania	16		
Francia	37		
Svezia	5		
Regno Unito	80		
Altro	5 ⁽¹⁾		
UE	196		
TAC	196		TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	4 ⁽²⁾		
Spagna	14 ⁽²⁾		
Francia	165 ⁽²⁾		
Irlanda	16 ⁽²⁾		
Regno Unito	80 ⁽²⁾		
Altro	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	283 ⁽²⁾		
TAC	3 217		TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0 ⁽¹⁾		
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	10 147 ⁽²⁾		
Germania	163 ⁽²⁾		
Svezia	10 614 ⁽²⁾		
UE	20 924 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/04A.), (HER/04B.)
Danimarca	15 259 ⁽²⁾		
Germania	9 595 ⁽²⁾		
Francia	6 547 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	14 637 ⁽²⁾		
Svezia	1 131 ⁽²⁾		
Regno Unito	16 429 ⁽²⁾		
UE	63 598 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni IVa e IVb.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente ⁽²⁾		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	4 652 ⁽²⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 847/96. </div>
Germania	42 ⁽²⁾	
Svezia	748 ⁽²⁾	
UE	5 442 ⁽²⁾	
TAC	Non fissato	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV; VIId (HER/2A47DX)
Belgio	51 ⁽²⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 847/96. </div>
Danimarca	9 948 ⁽²⁾	
Germania	51 ⁽²⁾	
Francia	51 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	51 ⁽²⁾	
Svezia	49 ⁽²⁾	
Regno Unito	189 ⁽²⁾	
UE	10 390 ⁽²⁾	
TAC	Non fissato	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIId; IVc ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	4 615 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Danimarca	218 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Germania	137 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	3 550 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	5 557 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	1 242 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
UE	15 319 ⁽⁴⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ È possibile prelevare nelle acque UE della zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B).

⁽⁴⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	1 533 ⁽²⁾		
Francia	290 ⁽²⁾		
Irlanda	2 072 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 533 ⁽²⁾		
Regno Unito	8 287 ⁽²⁾		
UE	13 715 ⁽²⁾		
TAC	24 420		TAC analitico.

⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIb, VIIc; VIaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
Irlanda	6 774		
Paesi Bassi	677		
UE	7 451		
TAC	7 451		TAC analitico.

⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Regno Unito	720		
UE	720		
TAC	720		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	1 250		
Regno Unito	3 550		
UE	4 800		
TAC	4 800		TAC analitico.

⁽¹⁾ Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	500		
Regno Unito	500		
UE	1 000		
TAC	1 000		TAC precauzionale.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	113		
Francia	627		
Irlanda	8 770		
Paesi Bassi	627		
Regno Unito	13		
UE	10 150		
TAC	10 150		TAC analitico.

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	VIII (ANE/08.)
Spagna	6 300		
Francia	700		
UE	7 000		
TAC	7 000		TAC analitico.
Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	3 826		
Portogallo	4 174		
UE	8 000		
TAC	8 000		TAC analitico.
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Danimarca	2 140 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	54 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	374 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	2 588 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.			
⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	234		
Germania	5		
Svezia	140		
UE	379		
TAC	379		TAC analitico.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	553	(¹) (²)	
Danimarca	3 178	(¹) (²)	
Germania	2 015	(¹) (²)	
Francia	683	(¹) (²)	
Paesi Bassi	1 796	(¹) (²)	
Svezia	21	(¹) (²)	
Regno Unito	7 290	(¹) (²)	
UE	15 536	(¹) (²)	
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

(²) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	0	(¹) (²)	
UE	0	(²)	
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(²) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/561214)
Belgio	0		
Germania	1		
Francia	13		
Irlanda	18		
Regno Unito	48		
UE	80		
TAC	80		TAC precauzionale.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vla; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5B6A-C)
Belgio	0		
Germania	4		
Francia	38		
Irlanda	53		
Regno Unito	145		
UE	240		
TAC	240		TAC analitico.
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	9		
Francia	25		
Irlanda	444		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	194		
UE	674		
TAC	674		TAC analitico.
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	167		
Francia	2 735		
Irlanda	825		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	295		
UE	4 023		
TAC	4 023		TAC analitico.
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
Belgio	47 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	916 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	27 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	101 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	1 091 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico.

⁽¹⁾ L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell'appendice del presente allegato.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	Acque UE delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII (POR/3-12)
Danimarca	0		
Francia	0		
Germania	0		
Irlanda	0		
Spagna	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale.
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	5		
Danimarca	5		
Germania	5		
Francia	29		
Paesi Bassi	23		
Regno Unito	1 690		
UE	1 757		
TAC	1 757		TAC precauzionale.
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/561 214)
Spagna	350		
Francia	1 364		
Irlanda	399		
Regno Unito	966		
UE	3 079		
TAC	3 079		TAC precauzionale.
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	494		
Spagna	5 490		
Francia	6 663		
Irlanda	3 029		
Regno Unito	2 624		
UE	18 300		
TAC	18 300		TAC precauzionale.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 176		
Francia	949		
UE	2 125		
TAC	2 125		TAC precauzionale.
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 188		
Francia	59		
Portogallo	40		
UE	1 287		
TAC	1 287		TAC analitico.
Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	513		
Danimarca	1 927		
Germania	2 890		
Francia	200		
Paesi Bassi	11 654		
Svezia	6		
Regno Unito	1 620		
UE	18 810		
TAC	18 810		TAC precauzionale.
Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	401 ⁽¹⁾		
Danimarca	884 ⁽¹⁾		
Germania	432 ⁽¹⁾		
Francia	82 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	303 ⁽¹⁾		
Svezia	10 ⁽¹⁾		
Regno Unito	9 233 ⁽¹⁾		
UE	11 345 ⁽¹⁾		
TAC	11 345		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*561214)

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/4AB-N.)
Belgio		0	(¹)
Danimarca		0	(¹)
Germania		0	(¹)
Paesi Bassi		0	(¹)
Regno Unito		0	(¹)
UE		0	(¹)
TAC	Non pertinente	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/561214)
Belgio		200	
Germania		228	
Spagna		214	
Francia		2 462	
Irlanda		557	
Paesi Bassi		193	
Regno Unito		1 713	
UE		5 567	
TAC		5 567	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC precauzionale. </div>

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio		2 984	(¹)
Germania		333	(¹)
Spagna		1 186	(¹)
Francia		19 149	(¹)
Irlanda		2 447	(¹)
Paesi Bassi		386	(¹)
Regno Unito		5 807	(¹)
UE		32 292	(¹)
TAC		32 292	(¹)
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. </div>

(¹) Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 387		
Francia	7 721		
UE	9 108		
TAC	9 108		TAC analitico.

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	1 247		
Francia	1		
Portogallo	248		
UE	1 496		
TAC	1 496		TAC analitico.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId (HAD/3A/BCD)
Belgio	7 ⁽²⁾		
Danimarca	1 213 ⁽²⁾		
Germania	77 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 ⁽²⁾		
Svezia	143 ⁽²⁾		
UE	1 441 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 172 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (HAD/2AC4.)
Belgio	225 ⁽²⁾		
Danimarca	1 549 ⁽²⁾		
Germania	986 ⁽²⁾		
Francia	1 718 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	169 ⁽²⁾		
Svezia	109 ⁽²⁾		
Regno Unito	16 485 ⁽²⁾		
UE	21 241 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico.

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 485 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	0	(¹) (²)	
UE	0	(²)	
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(²) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	11		
Germania	13		
Francia	551		
Irlanda	393		
Regno Unito	4 029		
UE	4 997		
TAC	4 997		TAC analitico.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	3		
Germania	4		
Francia	147		
Irlanda	438		
Regno Unito	2 081		
UE	2 673		
TAC	2 673		TAC analitico.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	129		
Francia	7 719		
Irlanda	2 573		
Regno Unito	1 158		
UE	11 579		
TAC	11 579		TAC analitico.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	23		
Francia	103		
Irlanda	617		
Regno Unito	681		
UE	1 424		
TAC	1 424		TAC precauzionale.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	151 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 ⁽²⁾		
Svezia	16 ⁽²⁾		
UE	168 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 503 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (WHG/2AC4.)
Belgio	250 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Danimarca	1 082 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	282 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	1 627 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	626 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Svezia	1 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	4 317 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
UE	8 185 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 691 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

⁽³⁾ L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell'appendice del presente allegato.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/561 214)
Germania	3		
Francia	53		
Irlanda	129		
Regno Unito	246		
UE	431		
TAC	431		TAC analitico.
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0		
Francia	5		
Irlanda	91		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	61		
UE	157		
TAC	157		TAC analitico.
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk (WHG/7X7A.)
Belgio	133		
Francia	8 180		
Irlanda	4 565		
Paesi Bassi	66		
Regno Unito	1 463		
UE	14 407		
TAC	14 407		TAC analitico.
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 296		
Francia	1 944		
UE	3 240		
TAC	3 240		TAC precauzionale.
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	588		
UE	588		
TAC	588		TAC precauzionale.

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	0	(¹)	(²)
UE	0	(²)	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale.	

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(²) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e III d (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 531		
Svezia	130		
UE	1 661		
TAC	1 661	(¹)	TAC analitico.

(¹) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	28		
Danimarca	1 119		
Germania	128		
Francia	248		
Paesi Bassi	64		
Regno Unito	348		
UE	1 935		
TAC	1 935	(¹)	TAC analitico.

(¹) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	284 ⁽¹⁾		
Spagna	9 109		
Francia	14 067 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 704		
Paesi Bassi	183 ⁽¹⁾		
Regno Unito	5 553 ⁽¹⁾		
UE	30 900		
TAC	30 900 ⁽²⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (HKE/*8ABDE)
Belgio	37
Spagna	1 469
Francia	1 469
Irlanda	184
Paesi Bassi	18
Regno Unito	827
UE	4 004

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	9	(¹)	
Spagna	6 341		
Francia	14 241		
Paesi Bassi	18	(¹)	
UE	20 609		
TAC	20 609	(²)	TAC analitico.

(¹) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(²) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14)
Belgio	2
Spagna	1 837
Francia	3 305
Paesi Bassi	6
UE	5 150

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	5 952		
Francia	571		
Portogallo	2 777		
UE	9 300		
TAC	9 300		TAC analitico.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/4AB-N.)
Danimarca	0	(¹)	
Regno Unito	0	(¹)	
UE	0	(¹)	
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	7 349	(¹) (²) (³)	
Germania	2 858	(¹) (²) (³)	
Spagna	6 231	(¹) (²) (³)	
Francia	5 115	(¹) (²) (³)	
Irlanda	5 691	(¹) (²) (³)	
Paesi Bassi	8 962	(¹) (²) (³)	
Portogallo	579	(¹) (²) (³)	
Svezia	1 818	(¹) (²) (³)	
Regno Unito	9 535	(¹) (²) (³)	
UE	48 138	(¹) (²) (³)	
TAC	540 000		TAC analitico.

(¹) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(²) Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

(³) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	7 881	(¹)	
Portogallo	1 970	(¹)	
UE	9 851	(¹) (²) (³)	
TAC	540 000		TAC analitico.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

(²) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(³) Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O. (WHB/24A567)
Norvegia	88 701	(¹) (²)	
TAC	540 000		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010. Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(²) Le catture nella zona IV non superano 22 175 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	353		
Danimarca	973		
Germania	125		
Francia	266		
Paesi Bassi	810		
Svezia	11		
Regno Unito	3 983		
UE	6 521		
TAC	6 521		TAC precauzionale.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII (BLI/67-)
Germania	21 ⁽²⁾		
Estonia	3 ⁽²⁾		
Spagna	67 ⁽²⁾		
Francia	1 536 ⁽²⁾		
Irlanda	6 ⁽²⁾		
Lituania	1 ⁽²⁾		
Polonia	1 ⁽²⁾		
Regno Unito	391 ⁽²⁾		
Altro	6 ^{(1) (2)}		
UE	2 032 ⁽²⁾		
TAC	1 732		TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8		
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altro	4 ⁽¹⁾		
UE	38		
TAC	38		TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId (LIN/03.)
Belgio	7 ⁽¹⁾		
Danimarca	51		
Germania	7 ⁽¹⁾		
Svezia	20		
Regno Unito	7 ⁽¹⁾		
UE	92		
TAC	92		TAC analitico.

(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (LIN/04.)
Belgio	16		
Danimarca	243		
Germania	150		
Francia	135		
Paesi Bassi	5		
Svezia	10		
Regno Unito	1 869		
UE	2 428		
TAC	2 428		TAC analitico.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	10		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
UE	34		
TAC	34		TAC analitico.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	26	(¹)	
Danimarca	5	(¹)	
Germania	95	(¹)	
Spagna	1 930	(¹)	
Francia	2 057	(¹)	
Irlanda	516	(¹)	
Portogallo	5	(¹)	
Regno Unito	2 369	(¹)	
UE	7 003	(¹)	
TAC	14 164		TAC analitico.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	0	(¹)	
Danimarca	0	(¹)	
Germania	0	(¹)	
Francia	0	(¹)	
Paesi Bassi	0	(¹)	
Regno Unito	0	(¹)	
UE	0	(¹)	
TAC	Non pertinente		TAC analitico.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 800		
Germania	11	(¹)	
Svezia	1 359		
UE	5 170		
TAC	5 170		TAC precauzionale.

(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 291		
Danimarca	1 291		
Germania	19		
Francia	38		
Paesi Bassi	665		
Regno Unito	21 384		
UE	24 688		
TAC	24 688		TAC analitico.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	33		
Francia	130		
Irlanda	217		
Regno Unito	15 677		
UE	16 057		
TAC	16 057		TAC analitico.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 346		
Francia	5 455		
Irlanda	8 273		
Regno Unito	7 358		
UE	22 432		
TAC	22 432		TAC analitico.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234		
Francia	3 665		
UE	3 899		
TAC	3 899		TAC analitico.
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	97		
Francia	4		
UE	101		
TAC	101		TAC analitico.
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	84		
Portogallo	253		
UE	337		
TAC	337		TAC analitico.
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 621 ⁽¹⁾		
Svezia	1 412 ⁽¹⁾		
UE	4 033 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.			
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	3 145		
Paesi Bassi	29		
Svezia	127		
Regno Unito	932		
UE	4 233		
TAC	4 233		TAC analitico.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	0	(²)	
Svezia	0	(¹) (²)	
UE	0	(²)	
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(²) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	4 108	(¹)	
UE	4 108	(¹)	
TAC	4 108	(¹)	

TAC precauzionale.

(¹) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	36	(¹)	
Danimarca	4 733	(¹)	
Germania	24	(¹)	
Paesi Bassi	910	(¹)	
Svezia	253	(¹)	
UE	5 956	(¹)	
TAC	Non fissato		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 353 ⁽¹⁾		
Germania	15 ⁽¹⁾		
Svezia	152 ⁽¹⁾		
UE	1 520 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	2 100 ⁽¹⁾		
Danimarca	6 824 ⁽¹⁾		
Germania	1 968 ⁽¹⁾		
Francia	394 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	13 123 ⁽¹⁾		
Regno Unito	9 711 ⁽¹⁾		
UE	34 120 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/561214)
Francia	10		
Irlanda	280		
Regno Unito	417		
UE	707		
TAC	707		TAC precauzionale.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
Belgio	42		
Francia	18		
Irlanda	1 063		
Paesi Bassi	13		
Regno Unito	491		
UE	1 627		
TAC	1 627		TAC analitico.
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	16		
Irlanda	64		
UE	80		
TAC	80		TAC analitico.
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VII d e VII e (PLE/7DE.)
Belgio	699		
Francia	2 332		
Regno Unito	1 243		
UE	4 274		
TAC	4 274		TAC analitico.
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VII f e VII g (PLE/7FG.)
Belgio	67		
Francia	120		
Irlanda	201		
Regno Unito	63		
UE	451		
TAC	451		TAC analitico.
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VII h, VII j e VII k (PLE/7HJK.)
Belgio	7		
Francia	14		
Irlanda	156		
Paesi Bassi	27		
Regno Unito	14		
UE	218		
TAC	218		TAC analitico.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	67		
Francia	269		
Portogallo	67		
UE	403		
TAC	403		TAC precauzionale.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/561214)
Spagna	6		
Francia	194		
Irlanda	57		
Regno Unito	148		
UE	405		
TAC	405		TAC precauzionale.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	428		
Spagna	26		
Francia	9 864		
Irlanda	1 051		
Regno Unito	2 401		
UE	13 770		
TAC	13 770		TAC precauzionale.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	257		
Francia	1 255		
UE	1 512		
TAC	1 512		TAC precauzionale.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	212		
Francia	24		
UE	236		
TAC	236		TAC precauzionale.

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	278		
Portogallo	10		
UE	288		
TAC	288		TAC precauzionale.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV (POK/2A34.)
Belgio	29 ⁽¹⁾		
Danimarca	3 394 ⁽¹⁾		
Germania	8 572 ⁽¹⁾		
Francia	20 172 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	86 ⁽¹⁾		
Svezia	466 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 572 ⁽¹⁾		
UE	39 291 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV (POK/561214)
Germania	621 ⁽¹⁾		
Francia	6 163 ⁽¹⁾		
Irlanda	206 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 503 ⁽¹⁾		
UE	8 493 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6		
Francia	1 428		
Irlanda	1 525		
Regno Unito	452		
UE	3 411		
TAC	3 411		TAC precauzionale.

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima e Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	347		
Danimarca	742		
Germania	189		
Francia	89		
Paesi Bassi	2 633		
Svezia	5		
Regno Unito	732		
UE	4 737		
TAC	4 737		TAC precauzionale.

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	235 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	201 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	903 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
UE	1 397 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
TAC	1 397 ⁽³⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri.

⁽³⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE della zona IIIa (SRX/03-C.)
Danimarca	45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	58 ⁽²⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/03-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03-C.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03-C.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	1 209 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Estonia	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	5 425 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	16 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	1 747 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Lituania	28		
Paesi Bassi	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Spagna	1 460 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	3 460 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
UE	13 387 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	13 387 ⁽²⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJI/67AKXD) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

⁽³⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE della zona VIId (SRX/07D)
Belgio	80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	670 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	133 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
UE	887 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	887 ⁽²⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

⁽³⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	11	(¹)	(²)
Francia	2 070	(¹)	(²)
Portogallo	1 678	(¹)	(²)
Spagna	1 688	(¹)	(²)
Regno Unito	12	(¹)	(²)
UE	5 459	(¹)	(²)
TAC	5 459	(²)	TAC analitico.

(¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(²) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	3	(¹)	
Germania	5	(¹)	
Estonia	3	(¹)	
Spagna	3	(¹)	
Francia	45	(¹)	
Irlanda	3	(¹)	
Lituania	3	(¹)	
Polonia	3	(¹)	
Regno Unito	176	(¹)	
UE	244	(¹)	
TAC	612		TAC analitico.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa, acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV (MAC/2A34.)
Belgio	324 ⁽¹⁾		
Danimarca	8 537 ⁽¹⁾		
Germania	337 ⁽¹⁾		
Francia	1 019 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 026 ⁽¹⁾		
Svezia	3 049 ⁽¹⁾		
Regno Unito	951 ⁽¹⁾		
UE	15 243 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa e IVbc (acque UE) (MAC/*3A4BC) ⁽¹⁾	IVb (acque UE) (MAC/*04B.) ⁽¹⁾	IVc (MAC/*04C.) ⁽¹⁾	VI: acque internazionali della zona IIa dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 (MAC/*2A6.) ⁽¹⁾
Danimarca	2 684			2 613
Francia	319			
Paesi Bassi	319			
Svezia		254	7	
Regno Unito	319			

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	12 884 ⁽¹⁾		
Spagna	13 ⁽¹⁾		
Estonia	107 ⁽¹⁾		
Francia	8 590 ⁽¹⁾		
Irlanda	42 947 ⁽¹⁾		
Lettonia	79 ⁽¹⁾		
Lituania	79 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	18 788 ⁽¹⁾		
Polonia	907 ⁽¹⁾		
Regno Unito	118 101 ⁽¹⁾		
UE	202 495 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

	IVa (acque UE) (MAC/*04A-C)
Germania	3 888 ⁽¹⁾
Francia	2 592 ⁽¹⁾
Irlanda	12 960 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	5 670 ⁽¹⁾
Regno Unito	35 639 ⁽¹⁾
CE UE	60 749 ⁽¹⁾

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	26 577	(¹) (²)	
Francia	176	(¹) (²)	
Portogallo	5 493	(¹) (²)	
UE	32 246	(²)	
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Francia o Portogallo a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(²) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)	
Spagna	1 984	(²)
Francia	13	(²)
Portogallo	410	(²)

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId (SOL/3A/BCD)
Danimarca	588		
Germania	34	(¹)	
Paesi Bassi	56	(¹)	
Svezia	22		
UE	700		
TAC	700	(²)	TAC analitico.

(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

(²) Di cui al massimo 620 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24.)
Belgio	753	(¹⁾)	
Danimarca	344	(¹⁾)	
Germania	603	(¹⁾)	
Francia	151	(¹⁾)	
Paesi Bassi	6 803	(¹⁾)	
Regno Unito	388	(¹⁾)	
UE	9 042	(¹⁾)	
TAC	14 100		TAC analitico.

(¹⁾) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/561214)
Irlanda	49		
Regno Unito	12		
UE	61		
TAC	61		TAC precauzionale.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	186		
Francia	2		
Irlanda	73		
Paesi Bassi	58		
Regno Unito	83		
UE	402		
TAC	402		TAC analitico.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	10		
Irlanda	35		
UE	45		
TAC	45		TAC precauzionale.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	1 136		
Francia	2 272		
Regno Unito	811		
UE	4 219		
TAC	4 219		TAC analitico.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	22		
Francia	233		
Regno Unito	363		
UE	618		
TAC	618		TAC analitico.
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	621		
Francia	62		
Irlanda	31		
Regno Unito	279		
UE	993		
TAC	993		TAC analitico.
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	41		
Francia	83		
Irlanda	225		
Paesi Bassi	66		
Regno Unito	83		
UE	498		
TAC	498		TAC precauzionale.
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	60		
Spagna	11		
Francia	4 426		
Paesi Bassi	332		
UE	4 829		
TAC	4 829		TAC analitico.
Specie:	Sogliole <i>Soleidae</i>	Zona:	VIIIc, VIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (SOX/8CDE34)
Spagna	412		
Portogallo	682		
UE	1 094		
TAC	1 094		TAC precauzionale.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	22 649 ⁽¹⁾		
Germania	47 ⁽¹⁾		
Svezia	8 569 ⁽¹⁾		
UE	31 265 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 118 ⁽²⁾		
Danimarca	88 513 ⁽²⁾		
Germania	1 118 ⁽²⁾		
Francia	1 118 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 118 ⁽²⁾		
Svezia	1 330 ^{(1) (2)}		
Regno Unito	3 690 ⁽²⁾		
UE	98 005 ⁽²⁾		
TAC	170 000 ⁽³⁾		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Compresi i cicerelli.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

⁽³⁾ TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	28		
Danimarca	1 798		
Germania	28		
Francia	387		
Paesi Bassi	387		
Regno Unito	2 904		
UE	5 532		
TAC	5 532		TAC precauzionale.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

- sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale) e
- le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾		
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

- siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nero (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*);
- sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale), e
- le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Spagna	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Irlanda	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
UE	0 (1)		
TAC	0 (1)		TAC analitico.

(1) Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

- siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nero (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyllium coelolepis*) e spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*);
- sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale), e
- le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	33 (2)		
Danimarca	14 350 (2)		
Germania	1 267 (1) (2)		
Spagna	266 (2)		
Francia	1 190 (1) (2)		
Irlanda	903 (2)		
Paesi Bassi	8 640 (1) (2)		
Portogallo	30 (2)		
Svezia	49 (2)		
Regno Unito	3 415 (1) (2)		
UE	30 143 (2)		
TAC	47 454		TAC analitico.

(1) Fino al 5 % di questo contingente pescato nella divisione VIId può essere conteggiato nel contingente delle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2AX14-)
Danimarca	9 836	(¹) (³)	
Germania	7 675	(¹) (²) (³)	
Spagna	10 468	(³)	
Francia	3 950	(¹) (²) (³)	
Irlanda	25 560	(¹) (³)	
Paesi Bassi	30 794	(¹) (²) (³)	
Portogallo	1 008	(³)	
Svezia	439	(¹) (³)	
Regno Unito	9 256	(¹) (²) (³)	
UE	98 986	(³)	
TAC	159 881		TAC analitico.

(¹) Fino al 5 % di questo contingente prelevato in acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 maggio può essere conteggiato nel contingente della zona: acque UE IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A4A).

(²) Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07d).

(³) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	VIIIc (JAX/08c.)
Spagna	22 676	(¹) (²)	
Francia	393	(¹)	
Portogallo	2 241	(¹) (²)	
UE	25 310		
TAC	25 310		TAC analitico.

(¹) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

(²) È possibile prelevare nella zona IX fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09).

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna	8 057	(¹) (²)	
Portogallo	23 085	(¹) (²)	
UE	31 142		
TAC	31 142		TAC analitico.

(¹) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

(²) È possibile prelevare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	X; COPACE (acque UE) ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	3 072 ⁽²⁾		
UE	3 072		
TAC	3 072		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	COPACE (acque UE) ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	1 229 ⁽²⁾		
UE	1 229		
TAC	1 229		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	COPACE (acque UE) ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	1 229		
UE	1 229		
TAC	1 229		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Canarie.

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	75 818 ⁽²⁾		
Germania	14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	75 888 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Questo contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Contingente combinato	Zona:	Acque UE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
UE	Non pertinente		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	0 ⁽³⁾		
Danimarca	0 ⁽³⁾		
Germania	0 ⁽³⁾		
Francia	0 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽³⁾		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	0 ⁽³⁾		
UE	0 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IV e VI a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
UE	Non pertinente ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PCR/N01GRN)
Irlanda	62		
Spagna	437		
UE	500		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	34 ⁽¹⁾		
Danimarca	33 079 ⁽¹⁾		
Germania	5 793 ⁽¹⁾		
Spagna	109 ⁽¹⁾		
Francia	1 427 ⁽¹⁾		
Irlanda	8 563 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	11 838 ⁽¹⁾		
Polonia	1 674 ⁽¹⁾		
Portogallo	109 ⁽¹⁾		
Finlandia	512 ⁽¹⁾		
Svezia	12 257 ⁽¹⁾		
Regno Unito	21 148 ⁽¹⁾		
UE	96 543 ⁽¹⁾		
Norvegia	86 889 ⁽²⁾		
TAC	1 483 000		TAC analitico.

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca intorno allo Svalbard.

⁽²⁾ Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio	30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Danimarca	29 771 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Germania	5 214 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Spagna	98 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	1 284 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Irlanda	7 707 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Paesi Bassi	10 654 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Polonia	1 507 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	98 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Finlandia	461 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Svezia	11 032 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	19 033 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

⁽²⁾ Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto pm tonnellate.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (COD/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾		
Grecia	0 ⁽¹⁾		
Spagna	0 ⁽¹⁾		
Irlanda	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia) (COD/N01514)
Germania	1 595 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	355 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
UE	2 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.

⁽²⁾ Un osservatore scientifico può essere a bordo delle navi.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (acque internazionali) (COD/1/2B.)
Germania	3 928		
Spagna	10 155		
Francia	1 676		
Polonia	1 838		
Portogallo	2 144		
Regno Unito	2 515		
Tutti gli Stati membri	100 ⁽¹⁾		
UE	22 356 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (C/H/05B-F.)
Germania	0	(1)	
Francia	0	(1)	
Regno Unito	0	(1)	
UE	0	(1)	
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (HAL/514GRN)
Portogallo	650	(1) (2)	
UE	Non pertinente	(2)	
TAC	Non pertinente		

(1) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (HAL/N01GRN)
UE	49	(1)	
TAC	Non pertinente		

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	IIb (CAP/02B.)
UE	0		
TAC	0		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN)
Tutti gli Stati membri	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (HAD/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (B/L/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (PRA/514GRN)
Danimarca	703 ⁽¹⁾		
Francia	703 ⁽¹⁾		
UE	Non pertinente ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PRA/N01GRN)
Danimarca	2 000		
Francia	2 000		
UE	4 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pleuronettiformi <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (POK/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	I e II (acque internazionali) (POK/1/2INT)
UE			0 ⁽¹⁾
TAC			Non pertinente

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio			0 ⁽¹⁾
Germania			0 ⁽¹⁾
Francia			0 ⁽¹⁾
Paesi Bassi			0 ⁽¹⁾
Regno Unito			0 ⁽¹⁾
UE			0 ⁽¹⁾
TAC			Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (GHL/1N2AB.)
Germania			0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito			0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE			0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC			Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.
⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	I e II (acque internazionali) (GHL/1/2INT)
UE			0 ⁽¹⁾
TAC			Non pertinente

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (GHL/514GRN)
Germania	4 076 ⁽¹⁾		
Regno Unito	215 ⁽¹⁾		
UE	Non pertinente ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (GHL/N01GRN)
Germania	1 008 ⁽¹⁾		
UE	Non pertinente ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Ila (acque norvegesi) (MAC/02A-N.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona Ila (MAC/*4N-2A).

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (MAC/05B-F.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata nella zona IVa (acque UE) (MAC/*04A.).

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	210		
Germania	4 266		
Spagna	749		
Francia	398		
Irlanda	1		
Lettonia	76		
Paesi Bassi	2		
Polonia	384		
Portogallo	896		
Regno Unito	10		
UE	6 992 ⁽¹⁾		
TAC	46 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio. (RED)*5X14.

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (RED/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾		
Spagna	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
UE	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	I e II (acque internazionali) (RED/1/2INT)
UE	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	8 600	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretario della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN)
Germania	3 082 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	16 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Pesca autorizzata unicamente con reti da traino pelagiche. Pesca autorizzata a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

⁽³⁾ Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5-14).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Va (acque islandesi) (RED/05A-IS)	
Belgio	0	(¹)	(²)	(³)
Germania	0	(¹)	(²)	(³)
Francia	0	(¹)	(²)	(³)
Regno Unito	0	(¹)	(²)	(³)
UE	0	(¹)	(²)	(³)
TAC	Non pertinente			

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(²) Da pescare tra luglio e dicembre.

(³) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2010.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	0	(¹)	
Germania	0	(¹)	
Francia	0	(¹)	
Regno Unito	0	(¹)	
UE	0	(¹)	
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Catture accessorie	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (XBC/N01GRN)
UE	2 300	(¹)	(²)
TAC	Non pertinente		

(¹) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

(²) Di cui *pm* tonnellate di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	I e II (acque norvegesi) (OTH/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	0 ⁽²⁾		
Francia	0 ⁽²⁾		
Regno Unito	0 ⁽²⁾		
UE	0 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Zona della convenzione NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della zona della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
----------------	--	--------------	----------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
----------------	--	--------------	-------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
----------------	--	--------------	-----------------------

Estonia 61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Germania 247 ⁽¹⁾

Lettonia 61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Lituania 61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Polonia 209 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Spagna 796 ⁽¹⁾

Francia 110 ⁽¹⁾

Portogallo 1 070 ⁽¹⁾

Regno Unito 521 ⁽¹⁾

UE 3 136 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

TAC 5 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

⁽²⁾ Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t, e il quantitativo di 209 t assegnato alla Polonia in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.

⁽³⁾ Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per il merluzzo bianco, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3M sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
----------------	---	--------------	----------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
----------------	---	--------------	-------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
----------------	---	--------------	-----------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
----------------	---	--------------	---------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
----------------	-------------------------------------	--------------	------------------------------------

Estonia 128 ⁽¹⁾

Lettonia 128 ⁽¹⁾

Lituania 128 ⁽¹⁾

Polonia 227 ⁽¹⁾

UE ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 34 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre. Quota spettante all'Unione non specificata;

⁽²⁾ Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona: NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---	--

UE 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 17 000

(¹) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

(²) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
--	--------------------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

(¹) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
---	---

Estonia 334

Latvia 334

Lituania 334

Poland 334

All Member States 334 ⁽²⁾

EU 1 670

TAC 30 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

(²) Fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
----------------	--	--------------	---------------------------------------

TAC Non pertinente ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	2	65
Estonia	8	833
Spagna	10	128
Lettonia	4	245
Lituania	7	289
Polonia	1	50
Portogallo	1	34

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

Specie:		Zona:	
Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)	
Estonia	321,3		
Germania	328		
Lettonia	45,1		
Lituania	22,6		
Spagna	4 396,5		
Portogallo	1 837,5		
UE	6 951		
TAC	11 856		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:		Zona:	
Razza <i>Rajidae</i>		NAFO 3LNO (SRX/N3LNO.)	
Spagna	5 833		
Portogallo	1 132		
Estonia	485		
Lituania	106		
UE	7 556		
TAC	12 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:		Zona:	
Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		NAFO 3LN (RED/N3LN.)	
Estonia	173 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	119 ⁽¹⁾		
Lettonia	173 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lituania	173 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	638 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	3 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

⁽¹⁾ La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

⁽²⁾ Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 t, in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.

⁽³⁾ Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per lo scorfano, le catture accessorie di scorfano effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3LN sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾		
Germania	513 ⁽¹⁾		
Spagna	233 ⁽¹⁾		
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
UE	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	10 000 ⁽¹⁾		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
UE	7 000		
TAC	20 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	269		
Lituania	2 234		
TAC	2 503		

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 528		
Portogallo	2 001		
UE	3 529		
TAC	6 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e l'IATTC.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W)
Cipro	70,18 ⁽⁴⁾		
Grecia	130,30		
Spagna	2 526,06 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	2 021,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Italia	1 937,50 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Malta	161,34 ⁽⁴⁾		
Portogallo	237,66		
Tutti gli Stati membri	28,18 ⁽¹⁾		
UE	7 113,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	13 500		

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

⁽²⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	367,23
Francia	165,69
UE	532,92

⁽³⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso inferiore a 6,4 kg o di lunghezza inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	45 (*)
UE	45

^(*) Questo quantitativo può essere riveduto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a 100 t come indicato dalla raccomandazione 08-05 ICCAT.

⁽⁴⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	50,52
Francia	49,84
Italia	39,34
Cipro	1,40
Malta	3,23
UE	144,34

⁽⁵⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	39,34
UE	39,34

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 869,8
Portogallo	1 408,5
Tutti gli Stati membri	357,5 ⁽¹⁾
UE	8 635,7
TAC	13 700

⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	6 299,8
Portogallo	338,6
UE	6 638,4
TAC	15 000

Specie: Alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	4 355,9 ⁽²⁾
Spagna	14 659,9 ⁽²⁾
Francia	5 967,1 ⁽²⁾
Regno Unito	309,4 ⁽²⁾
Portogallo	2 624,6 ⁽²⁾
UE	27 916,8 ⁽¹⁾
TAC	28 000

⁽¹⁾ Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

Specie: Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	943,7
Francia	311
Portogallo	660
UE	1 914,7
TAC	29 900

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	17 012,7
Francia	8 026,9
Portogallo	6 160,4
UE	31 200
TAC	85 000
Specie: Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona: Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
UE	103
TAC	Non pertinente
Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
UE	46,5
TAC	Non pertinente

ALLEGATO IE

ANTARTICO

Zona della convenzione CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48,3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	1 548		

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	1 658 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;
- procede quindi verso nord est lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- procede quindi verso nord ovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e
- procede quindi verso sud ovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

⁽²⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48,3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	3 000 ⁽¹⁾		

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 0
43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483A)

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 900
40° O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483B)

Zona di gestione C: da 40° O 2 100
a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483C)

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2010 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48,4 Antartico (TOP/F484.)
TAC	75		

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	2 550 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79° 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX).

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	3 470 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/F48.1.)	155 000
Divisione 48.2 (KRI/F48.2.)	279 000
Divisione 48.3 (KRI/F48.3.)	279 000
Divisione 48.4 (KRI/F48.4.)	93 000

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)	163 000

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W)	1 448 000
Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E)	1 080 000

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80

Specie: Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona: FAO 48,3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	1 600 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie: Granatiere <i>Macrourus</i> spp.	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
TAC	360
Specie: Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50
Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	120 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE

Zona della convenzione SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
----------------	-----------------------------	--------------	----------------------

TAC	200	TAC analitico.
-----	-----	----------------

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon (Geryon) quinquedens</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 (1) (CRR/F47NAM)
----------------	--	--------------	---

TAC	0	TAC analitico.
-----	---	----------------

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon (Geryon) quinquedens</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CRR/F47X)
----------------	---	--------------	---

TAC	200	TAC analitico.
-----	-----	----------------

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	SEAFO (TOP/SEAFO)
----------------	---	--------------	----------------------

TAC	200	TAC analitico.
-----	-----	----------------

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 (1) (ORY/F47NAM)
----------------	--	--------------	---

TAC	0	TAC analitico.
-----	---	----------------

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
----------------	--	--------------	---

TAC	50	TAC analitico.
-----	----	----------------

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone

Specie: Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
UE	10 ⁽¹⁾
TAC	9 449
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

Zona della convenzione WCPFC

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (F7120S)
UE	Non fissato
TAC	Non fissato
	TAC analitico.

ALLEGATO IJ

Zona ORGPPM

Specie:	Sugarello pittato <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione ORGPPM (CJM)
Germania	49 553		
Paesi Bassi	47 449		
Lituania	37 998		
Polonia	44 000		
UE	179 000		

*Allegato I - Appendice***1. Selettività relativa al merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak**

- 1.1. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di navi battenti la loro bandiera che operano nel Mare del Nord e nello Skagerrak e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali navi in conformità delle condizioni di cui ai punti da 1.2 a 1.6.
- 1.2. Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 1.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1° febbraio 2010.
- 1.3. Se alla fine di uno dei primi tre trimestri del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure intese ad assicurare che le sue navi di cui al punto 1.1 apportino agli attrezzi da pesca da essi impiegati modifiche tecniche che consentano una riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente alla fine del trimestre successivo.
- 1.4. Entro un mese dalla fine del trimestre in cui è stato superato il quantitativo indicativo, gli Stati membri informano la Commissione delle misure di cui al punto 1.3, evidenziando le modifiche tecniche che saranno apportate agli attrezzi e alle navi interessate, col corredo delle prove a sostegno del probabile effetto sui tassi di cattura del merluzzo bianco.
- 1.5. Se il contingente di merluzzo bianco di uno Stato membro è stato utilizzato costantemente fino a un livello del 90 % prima del 15 ottobre 2010, è fatto obbligo a tutte le navi di tale Stato membro di cui al punto 1.1 operanti con attrezzi con maglie di dimensioni non inferiori a 80 mm, ad eccezione delle navi operanti con sciabiche danesi, di utilizzare per il resto dell'anno gli attrezzi da pesca descritti nell'appendice 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 o qualsiasi altro attrezzo le cui caratteristiche tecniche si traducano in tassi di cattura analoghi di merluzzo bianco, confermati dallo CSTEP, o, per le navi i che praticano la pesca dello scampo, una griglia di selezione quale descritta nell'appendice 3 del suddetto allegato o qualsiasi altro attrezzo con possibilità di fuga equivalenti comprovate.
- 1.6. In deroga al punto 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singole navi o gruppi di navi che, anteriormente al 15 novembre 2010, hanno utilizzato il 90 % della parte del contingente nazionale di merluzzo bianco ad essi assegnata in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.
- 1.7. In deroga ai punti 1.3 e 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singole navi o gruppi di navi cui era stata assegnata parte del contingente di merluzzo bianco in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.

2. Selettività degli attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nella Manica orientale

- 2.1. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di navi battenti la loro bandiera che operano nella Manica orientale e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali navi, in conformità delle condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.
- 2.2. Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 2.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1° febbraio 2010.
- 2.3. Se alla fine del secondo e del terzo trimestre del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure, compresi fermi in tempo reale, intese ad assicurare che le navi di cui al punto 2.1 battenti la sua bandiera evitino le catture accessorie di merluzzo bianco e catturino specie non soggette a contingenti in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.
- 2.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri informano quest'ultima delle misure di cui al punto 2.3.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIIIa E NELLE ACQUE UE DELLE ZONE CIEM IIa E Vb**1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2010 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. Sforzo di pesca massimo consentito

- 3.1. Nell'appendice 1 è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2010, dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 3.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

4. Obblighi degli Stati membri

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 4 e da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone menzionate al punto 2 e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la zona CIEM IV.

5. Attribuzione dello sforzo di pesca

- 5.1. Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può non autorizzare le navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca a praticare la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può ripartire lo sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. Trasmissione dei dati

- 6.1. Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di relazione di cui all'appendice 2.
 - 6.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmettono a questo sistema, anteriormente al quindicesimo di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1° febbraio 2010. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2010.
-

Allegato IIA — Appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	197 929	4 212	16 610
	TR2	1 475 629	9 316	582 233
	TR3	523 126	0	55 853
	BT1	0	0	0
	BT2	0	0	0
	GN	115 456	26 534	13 102
	GT	22 645	0	22 060
	LL	1 100	0	25 339

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	Regno Unito
b) Skagerrak, parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque UE della zona CIEM IIa; zona CIEM VIId	TR1	432	4 892 761	1 379 121	2 036	2 214 240	227	371 757	248 638	8 938 164
	TR2	279 868	4 106 634	516 154	0	9 638 858	15 861	1 080 920	872 900	7 409 969
	TR3	0	4 391 356	3 501	0	107 041	0	48 508	263 772	21 511
	BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	999 808	0	1 739 759
	BT2	6 229 751	88 645	1 691 253	0	829 504	0	34 923 335	0	7 337 669
	GN	163 531	2 307 977	224 484	0	222 598	0	438 664	74 925	546 303
	GT	0	224 124	467	0	2 374 073	0	0	48 968	14 004
	LL	0	56 312	0	245	71 448	0	0	110 468	134 880

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	Regno Unito
c) zona CIEM VIIa	TR1	0	138 714	59 625	603 719
	TR2	17 409	552	845 598	1 934 646
	TR3	0	0	8 433	1 588
	BT1	0	0	0	0
	BT2	843 782	0	514 584	111 693
	GN	0	158	18 255	5 970
	GT	0	0	0	158
	LL	0	0	0	70 614

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DE	ES	FR	IE	Regno Unito
d) zona CIEM VIa e acque UE della zona CIEM Vb	TR1	16 569	0	3 387 803	221 346	1 836 929
	TR2	0	0	7 415	479 043	2 972 845
	TR3	0	0	0	20 355	30 042
	BT1	0	0	7 161	0	117 544
	BT2	0	0	13 211	3 801	4 626
	GN	35 442	13 836	400 503	5 697	213 454
	GT	0	0	0	1 953	145
	LL	0	1 402 142	54 917	4 250	630 040

Allegato IIA - Appendice 2

Tabella II

Modello per la trasmissione dei dati

Paese	Attrezzo	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione globale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	3	—	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN1 GT1 LL1
3) Zona	8	S	Una delle zone seguenti: 03AS 02A0407D 07A 06A
4) Anno	4	—	Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione
5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)
6) Dichiarazione globale	13	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1° gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IIB

**SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE
DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa
AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE****1. Ambito di applicazione**

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «raggruppamento di attrezzi», il raggruppamento costituito da reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel raggruppamento di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione 2010», il periodo tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011;
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 5.2.

3. Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

- 3.1. Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con uno degli attrezzi regolamentati a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 3.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi regolamentati nella zona, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

4. Obblighi generali e limitazioni dell'attività

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5.
- 4.3. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende la zona definita al punto 2.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI UE**5. Numero massimo di giorni**

- 5.1. Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
- 5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
 - a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2007 o 2008 rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca, e

- b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2007 o 2008 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca.
- 5.3. Le condizioni speciali di cui al punto 5.2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2.
- 5.4. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 5.5. Gli Stati membri che intendono beneficiare del punto 5.4 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività comprovata di tali navi per il 2007, 2008 e 2009 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 5.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 5.4.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare del punto 5.4.

6. Periodi di gestione

- 6.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 6.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona con a bordo attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica ⁽¹⁾, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

(¹) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 5.3 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 7.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 7.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 7.4. Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 7.5. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ⁽¹⁾, e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

- 8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.
- 8.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.4. Se un programma rafforzato di copertura di osservazione presentato da uno Stato membro è stato approvato in passato dalla Commissione e lo Stato membro intende continuare ad applicarlo senza alcuna modifica, esso comunica alla Commissione la continuazione di tale programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui questo si applica.

9. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 9.1. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2010, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.
- 9.2. La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.
- 9.3. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

⁽¹⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Condizioni speciali	Attrezzi regolamentati	Numero massimo di giorni
	<i>Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 mm e palangari di fondo</i>	158
5.2 a) e 5.2 b)	<i>Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 mm e palangari di fondo</i>	illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA**10. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 10.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 10.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Il trasferimento di giornate è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 10.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché i punti 3.1, 3.2 e 10 si applichino, *mutatis mutandis*. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**12. Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.

13. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Paese	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrotto ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
3) Anno	4		2006, 2007, 2008, 2009 o 2010
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Paese	CFR	Marca- tura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Tras- feri- mento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi.

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrotto ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a) - b) di cui al punto 7.2 dell'allegato II B eventualmente applicabili.
7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II B in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe**DISPOSIZIONI GENERALI****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2010 indica il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:
 - a) la nave catturi nel periodo di gestione 2010 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi, e
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2010 e il 31 gennaio 2011, una relazione sull'attività comprovata relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2010.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2. Attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

3. Obblighi generali e limitazioni dell'attività

- 3.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 3.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende la zona CIEM VIIe.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA**4. Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca**

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare la pesca nella zona con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca svolta utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 2 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

- 4.4. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non è autorizzata a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente a un raggruppamento di cui al punto 2, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

5. Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI UE

6. Numero massimo di giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.
- 6.2. Nel periodo di gestione 2010 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato II A non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato II A, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato.
- 6.3. Nel periodo di gestione 2010 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento.

Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt/giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato.

- 6.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare del punto 6.3 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.3.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare del punto 6.3.

7. Periodi di gestione

- 7.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 7.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca.

- 8.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

- 8.4. Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca.

- 8.5. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

- 9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali.

Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

- 9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

- 9.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

- 9.4. Se un programma rafforzato di copertura di osservazione presentato da uno Stato membro è stato approvato in passato dalla Commissione e lo Stato membro intende continuare ad applicarlo senza alcuna modifica, esso comunica alla Commissione la continuazione di tale programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui questo si applica.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Attrezzo punto 3	Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3	Manica occidentale
3(a)	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm	164
3(b)	Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm	164

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA**10. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 10.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso raggruppamento di attrezzi di cui al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché i punti 4.2, 4.4, 6 e 10 si applichino, *mutatis mutandis*. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**12. Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

13. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Paese	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrotto < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
3) Anno	4		2006, 2007, 2008, 2009 o 2010
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Paese	CFR	Marca- tura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferi- mento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi.
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrotto < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
6) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II C in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IID

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIA, IIIA E IV

1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE che praticano la pesca nelle acque UE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia.
3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata di presenza nella zona»:
 - a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo, oppure
 - b) qualsiasi periodo continuativo di 24 ore quale registrato nel giornale di pesca tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di detto periodo.
4. Ogni Stato membro interessato gestisce una banca dati contenente, per le acque UE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nell'Unione che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;
 - b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;
 - c) il numero di giornate di presenza nella zona nelle quali sono state esercitate attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;
 - d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giornate di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.
5. Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1° aprile 2010 e si concludono entro il 6 maggio 2010.

Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2010 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dalle navi UE nel 2007, stabilito conformemente al punto 4, ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.

6. I TAC e i contingenti per il cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2009, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici:

Il TAC per le acque della UE delle zone CIEM IIA e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:

$$TAC_{2010} = -333 + R_{1,2010} * 3,692$$

dove $R_{1,2010}$ è la consistenza dello stock di cicerello del gruppo di età 1 espressa in miliardi al 1° gennaio 2010 e il TAC è espresso in 1 000 t.

7. Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate.
8. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010.

ALLEGATO III

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽⁶⁾	Aringa, a nord di 62° 00' N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21	69
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14	50
	Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli	11	DK: 26 ⁽¹⁾ , DE: 1 ⁽¹⁾ , FR: 2 ⁽¹⁾ , NL: 1 ⁽¹⁾	non pertinente
	Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino	19		non pertinente
	Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli	11 ⁽²⁾	DK: 11	non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer ⁽⁷⁾	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O.	8 ⁽³⁾		4
	Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.	70	DE: 8 ⁽⁴⁾ , FR: 12 ⁽⁴⁾ , UK: 0 ⁽⁴⁾	20 ⁽⁵⁾

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ⁽⁵⁾
	Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5	20
	Attività di pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Sgombro	12	DK: 12	12
	Aringa, a nord di 61° N	21	DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5	21

(1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da circuizione e da traino.

(2) Da scegliere tra le 11 autorizzazioni per la pesca allo sgombro con ciencioli a sud di 62° 00' N.

(3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

(5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(6) Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(7) Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

1. Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale:

Spagna	63
Francia	44
UE	107

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:

Spagna	139
Francia	86
Italia	35
Cipro	25
Malta	89
UE	374

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia	68
UE	68

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Parte A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Tutto l'anno
<i>Notothernia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48,3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48.1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48,3	Tutto l'anno
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5 Antartico	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1 Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.5.2 Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾ FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S ⁽¹⁾ FAO 58.4.4 Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.6 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4 Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Tutto l'anno

⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

Parte B

LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2009/2010

Sotto-zona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1	Tutta la divisione	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60	Totale 210	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 33	Tutta la divisione: 20
58.4.2	Tutta la divisione	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010	SSRU A: 30 SSRU B, C e D: 0 SSRU E: 40	Totale 70	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
88.1	Tutta la sottozona	Dall'1.12.2009 al 31.8.2010	SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 372 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 2 104 SSRU J e L: 374 SSRU M: 0	Totale 2 850	142 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 105 SSRU J e L: 50 SSRU M: 0	430 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 SSRU M: 0	20 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 SSRU M: 0
88.2	A sud di 65° S	Dall'1.12.2009 al 31.8.2010	SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 361	Total 575 (1)	50 (1) SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 50 SSRU E: 50	92 (1) SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 34 SSRU E: 58	20 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 80 SSRU E: 20

(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp.: 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp.;
- altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

Parte C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente: _____

Campagna di pesca: _____

Nome della nave: _____

Livello delle catture previsto (t): _____

- Tecnica di pesca: Rete da traino convenzionale
 Sistema di pesca continua
 Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
 Altri metodi approvati: specificare

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione⁽¹⁾:


Tipo di prodotto	% delle catture	Fattore di conversione ⁽²⁾

⁽¹⁾ Informazione da fornire per quanto possibile.⁽²⁾ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
48.1												
48.2												
48.3												
48.4												
48.5												
48.6												
58.4.1												
58.4.2												
88.1												
88.2												
88.3												

Sottozona/Divisione

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

 Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati contenuti nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati

Parte D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e dimensione delle maglie

Parte della rete	Lunghezza (m)	Dimensione delle maglie (mm)
1a parte della rete		
2a parte della rete		
3a parte della rete		
.....		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata

Uso di tecniche di pesca multiple (*): Sì No

(*): In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra: _____

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in percentuale)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100 %

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (*): Sì No

(*): In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:

ALLEGATO VI

ZONA IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	22	61 364
Francia	21	31 467
Italia	1	2 137
Portogallo	5	1 627
UE	49	96 595

2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	27	11 600
Francia	25	1 940
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
UE	71	21 865

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.
-

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
UE	14

ALLEGATO VIII

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia ⁽¹⁾	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Isole Færøer ⁽²⁾	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N); VIIe, f, h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N); cicereello, IV (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela	Lutiani ⁽³⁾ (acque della Guiana francese)	41	pm
	Squali ⁽³⁾ (acque della Guiana francese)	4	pm

⁽¹⁾ Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

⁽²⁾ Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera delle Isole Færøer possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

⁽³⁾ Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza. Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

